



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
*Direzione Generale - Ufficio V - II Unità Operativa*  
Via Luigi Pianciani, 32 - 00185 Roma - ☎ 0677392575 - 0677392579- 📠 0677392606  
segreteria: [rossana.coentino@istruzione.it](mailto:rossana.coentino@istruzione.it) - sito web: [www.lazio.istruzione.it](http://www.lazio.istruzione.it)

MPI AOODRLA.Registro Ufficiale  
prot. n. 13074 - USCITA -

Roma, 12/05/2011

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del Lazio  
LORO SEDI

e p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Lazio  
LORO SEDI

Agli Ordinari Diocesani del Lazio  
LORO SEDI

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  
LORO SEDI

OGGETTO: graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica a.s. 2011/12: chiarimenti.

Il M.I.U.R. – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio IV, con la nota prot. AOODGPER 3992 del 10/05/2011 ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda il punteggio relativo alla continuità didattica di cui alle note 5 e 5bis riportate in “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del C.C.N.I. 22/02/2011.

Viene in particolare ribadito che il punteggio relativo alla continuità didattica è attribuito a partire dall’a.s. 2009/10 e viene precisato che, per quanto riguarda la mobilità a domanda il punteggio in argomento potrà essere assegnato a partire dall’a.s. 2013/14, mentre ai fini della predisposizione della graduatoria regionale su base diocesana il punteggio può essere attribuito sin da quest’anno scolastico.

L’Ufficio scrivente, in base agli atti di cui è in possesso, provvederà direttamente all’attribuzione del punteggio di cui trattasi, analogamente all’attribuzione dei 6 punti per il servizio prestato nell’a.s. 2009/10, come comunicato con la nota prot. 11845 del 28/04/2011

I Dirigenti scolastici sono pregati di segnalare tempestivamente all’Ufficio scrivente i docenti che si trovino nelle situazioni, previste dal C.C.N.I. del 22/02/2011, per le quali il punteggio della continuità non deve essere attribuito, in particolare la frequentazione dei corsi di dottorato di ricerca e l’assegnazione di borse di studio – a norma dell’art. 453 del d. l.vo n. 297/94 – da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali,

specificando il periodo di fruizione del dottorato e/o della borsa di studio. I periodi di cui sopra vengono invece considerati validi ai fini dell'attribuzione dei 6 punti per il servizio prestato.

Si prega di far pervenire le comunicazioni in argomento entro e non oltre il 20 maggio p.v. o via email ([giovanni.scaramuccia@istruzione.it](mailto:giovanni.scaramuccia@istruzione.it)) o mediante fax (0677392606).

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

f.to IL DIRIGENTE  
G. Minichiello